



TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA

DECRETO

Letto il ricorso ex art.700 c.p.c. che precede;
esaminati gli atti allegati;
ritenuto necessario valutare la richiesta di emissione del provvedimento cautelare nel contraddittorio tra le parti, anche per la presenza di potenziali controinteressati,
ritenuta la necessità della notifica del ricorso a quest'ultimi;
ritenuto che nel caso di specie si ravvisano particolari esigenze di celerità che giustificano – ex art. 151 c.p.c. - l'autorizzazione alla notifica in modo diverso da quello previsto dalla legge, considerato, in particolare, che la denunciata complessità di notifica del ricorso tutti i docenti potenzialmente controinteressati non può essere superata in tempi rapidi con la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.;

P.Q.M.

fissa l'udienza del 11.11.2021;
Manda alla ricorrente di notificare a controparte l'atto introduttivo e il presente decreto entro il termine di giorni 15, autorizzando la notifica ai controinteressati mediante la pubblicazione sul sito istituzionale di Messina Servizi bene Comune S.p.A entro il medesimo termine;
visto l'art. 83 del d.l. 17/03/2020 n. 18, conv. in legge n. 27/2020, come modificato dalla legge 77/2020, dal d.l. n. 125/2020 e dal d.l. 2/2021;
visto altresì il decreto legge 105/2021,

DISPONE



che l'udienza si svolga mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi "note di trattazione scritta", contenenti istanze e conclusioni;

ASSEGNA

alle parti termine sino a 5 giorni prima per il deposito telematico delle predette note scritte.

AVVERTE

- che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio;

-che la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento.

-che la mancata trasmissione di note di udienza equivale a mancata comparizione, con le conseguenze di legge.

Avverte che ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Messina, 01 ottobre 2021.

Il Giudice

Dott.ssa Roberta Rando

